

**DIVIETO DI UTILIZZO DEI LOCALI DEL BOCCIODROMO – CAMPO DI CALCIO ESTERNO E PALAZZETTO DELLO SPORT IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI CALCIO A.S.D. AC AFRAGOLESE VS CASTELVOLTURNO CALCIO 22 PER IL GIORNO DOMENICA 12 GENNAIO 2025 ORE 11.00**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** la squadra di calcio cittadina “ **A.S.D. AC AFRAGOLESE** ” è iscritta al Campionato Eccellenza Campania Girone “A” – anno 2024/25;

in occasione della partita di calcio “**A.S.D. AC AFRAGOLESE VS CASTELVOLTURNO CALCIO 22**”, che si disputerà presso lo stadio "Luigi Moccia" il giorno domenica 12 gennaio 2025 dalle ore 11.00, è prevedibile un considerevole afflusso di spettatori e di tifosi, della squadra locale, di circa 50 persone;

a tal fine occorre garantire un adeguato livello di sicurezza connesso allo svolgimento dell'incontro, adottando in via preventiva e cautelativa ogni misura idonea atta a prevenire possibili rischi e pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica;

il Settore Lavori Pubblici del Comune di Afragola, ha autorizzato l'uso del campo da gioco, nonchè comunicato l'agibilità della sola "Tribuna coperta" per capienza totale di 450 posti a sedere, **RISERVATA ALLA LOCALE TIFOSERIA**, in quanto il settore riservato alla tifoseria ospite è tutt'ora oggetto di ristrutturazione statica.

**CONSIDERATO** che esigenze di pubblico interesse e di tutela dell'incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare l'afflusso e il deflusso degli spettatori dalle ore 09.00 fino a cessate esigenze;

**TENUTO CONTO** delle indicazioni giunte dalla Questura di Napoli Commissariato di P.S di Afragola con nota Cat.A.4.2025 del 08/01/2025, in termini di prevenzione da adottare per il giorno "domenica 12 gennaio 2025";

**TENUTO CONTO** altresì del verbale della Commissione Comunale di Vigilanza Locali per Pubblici Spettacoli del 09/10/2015, dove si esprime parere favorevole all'agibilità dell'impianto sportivo Stadio Luigi Moccia ad una delle seguenti condizioni: "*durante l'utilizzo del campo di calcio denominato "A" non dovranno essere utilizzati in contemporanea gli altri impianti (Bocciodromo-campo di calcio esterno e palazzetto dello sport)*";

**RITENUTO** necessario attuare misure di prevenzione atte a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche che si svolgeranno all'interno dello stadio comunale Luigi Moccia;

**RAVVISATO** che, nel caso di specie, occorre inibire l'accesso ai locali del Bocciodromo – campo di calcio esterno e del palazzetto dello sport, ubicati nel plesso sportivo "Luigi Moccia" di via Calvanese, dalle ore 9.00 fino a cessate esigenze;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi per la protezione delle persone, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale;

**RILEVATO** pertanto urgente procedere, alla chiusura dei locali del Bocciodromo – campo di calcio esterno e del palazzetto dello sport dalle ore 09.00 fino a cessate esigenze;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 54;

**VISTA** la Legge 04 Aprile 2007 n. 41 recante “misure urgenti per la prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche”;

**DATO** atto che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche.

#### **ORDINA**

per le motivazioni indicate in premessa, la chiusura temporanea con interdizione di accesso, per il giorno domenica 12 gennaio 2025, ai locali del Bocciodromo – campo di calcio esterno e del palazzetto dello sport, ubicati nel plesso sportivo "Luigi Moccia" di via Calvanese, dalle ore 09.00 fino a cessate esigenze;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

#### **DISPONE**

che, previa comunicazione al Prefetto di Napoli, alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità e inserita sul sito del Comune di Afragola.

#### **AVVERTE**

che, a norma dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione del C.P.A., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere e per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Campania Napoli ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla medesima pubblicazione;

#### **DISPONE ALTRESI' CHE**

Copia della presente venga trasmessa e/o notificata:

- per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line;
- alla Prefettura di Napoli;
- al Comando di Polizia Municipale di Afragola;
- al Settore Lavori Pubblici del Comune di Afragola;
- alla questura Ufficio Gabinetto di Napoli;
- al Commissariato di P.S. di Afragola;
- al Commissariato di P.S. di Castelvolturmo (CE)
- al Presidente dell'associazione Sportiva Dilettantistica Iorio Pasquale.

Afragola 09/01/2025

**II SINDACO**  
prof. Antonio Pannone